

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 9/2022

Oggetto: Poste - Contributo AGCOM 2022 - Delibera AGCOM n. 378/2021 su G.U. n.28 del 3.2.2022.

L'Autorità di Garanzia per le Comunicazioni ha emesso la Delibera in oggetto per il pagamento del contributo al funzionamento 2022 e per l'autodichiarazione dei dati anagrafici da parte delle imprese titolari di licenza o autorizzazione postale.

Il contributo, invariato rispetto allo scorso anno, è pari all'1,35 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata al rilascio dei predetti titoli autorizzativi. Il bilancio da prendere in considerazione è quello dell'esercizio finanziario 2020.

Il versamento va effettuato entro il primo marzo venturo utilizzando la procedura telematica indicata dall'Autorità. Entro la stessa data va effettuata l'autodichiarazione dei dati anagrafici, sempre attraverso la suddetta procedura.

Si rammenta che la tardiva o omessa autodichiarazione è punita con le sanzioni previste dall'articolo 21 del D.Lgvo n.261/1999 (da 516 a 5.164 euro).

Con i migliori saluti.

Il Vice Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli

G.U. n.28 del 3.2.2022

**AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 18 novembre 2021**

Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 378/21/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 18 novembre 2021;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 515;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva n. 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio»;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»;

Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui e' stabilito che «[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261»;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modifica dalla delibera n. 238/21/CONS;

Vista la delibera n. 17/1998, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»;

Tenuto conto che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati dei servizi di comunicazione elettronica, dei servizi media e dei servizi di intermediazione on-line finanziati, ai sensi del comma 65, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti;

Rilevato che alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorita' negli altri settori si provvede con separati provvedimenti;

Ritenuto di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni settore;

Considerato che le spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale per l'anno 2022 sono stimate in 8,5 milioni di euro, sulla base dei compiti di regolamentazione del settore dei servizi postali attribuiti all'Autorita' dalla legge;

Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalita' di versamento all'Autorita' per l'anno 2022, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006;

Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorita';

Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a definire, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario;

Considerata l'opportunita', al fine di garantire l'uniformita' delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, di adottare un modello telematico per il calcolo del contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai soggetti operanti nel settore dei servizi postali (SP), basato sulla classificazione delle attivita' economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito web www.istat.it

Considerata, altresì, l'opportunita' di illustrare le modalita' operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo SP dovuto per l'anno 2022 mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali»;

Ritenuto, inoltre, in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, di prevedere per l'anno 2022 la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2021;

Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorita' sulla esattezza della contribuzione versata, la societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa';

Udita la relazione della commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.

2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.

3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui

imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2021.

Art. 2

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, e' determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura e' subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2020.

2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2020.

Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° marzo 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che e' pubblicato sul sito istituzionale.

2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.

3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento per il versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni «Contributo SP - anno 2022». In caso di mancata o errata quantificazione gli atti di accertamento sono adottati con delibera dell'Autorita'.

Art. 4

Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento

1. Entro il 1° marzo 2022 i soggetti di cui all'art. 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2020, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2 utilizzando il modello telematico «Contributo SP - anno 2022» (allegato A alla presente delibera), corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).

2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it

3. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.

Il Presidente: Lasorella

La commissaria relatrice: Giomi

Avvertenza:

Gli allegati alla delibera n. 378/21/CONS (modello telematico da compilare da parte dei soggetti tenuti al versamento del contributo e relative istruzioni di compilazione) sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it